

ORDINANZA MUNICIPALE
SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
12° ciclo 2005/2007

Il Municipio di Besazio richiamati:

- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (OIAT), revisione del 3 agosto 2004;
- il Decreto esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione del 14 giugno 1994;
- le direttive cantonali per il controllore della combustione No. 2311 del 2 giugno 2005;
- il decreto legislativo concernente il controllo delle emissioni delle sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e del loro funzionamento del 06 settembre 1982 emanato dalla Repubblica e Cantone Ticino;

RISOLVE:

1. Tutti gli impianti a combustione presenti sul territorio comunale devono essere controllati ogni due anni, da un controllore autorizzato dal Dipartimento del Territorio e incaricato dal Municipio.
2. Gli impianti di combustione che rispettano tutti i valori limiti imposti, nei quali nel corso di una misurazione ufficiale si riscontrano delle emissioni di ossidi d'azoto pari o inferiori alla metà del valore limite sono considerati "eco-impianti".
3. Questi impianti considerati "eco-impianti" saranno dispensati dal controllo periodico relativo al ciclo successivo (13° ciclo).
4. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente dalla CO Ecofumi Sagl di Mendrisio.
5. Per il lavoro o per gli interventi effettuati dalla ditta incaricata verranno applicate le seguenti tariffe a carico del proprietario:
 - a) Controllo per i seguenti impianti (compresa la tassa cantonale di Fr. 10.-- + IVA)

- bruciatore con stadio di potenza fino a 70 KW	Fr. 80.—
- bruciatore da 71 KW a 1 MW	Fr. 90.—
- bruciatore a due stadi di potenza fino a 70 KW	Fr. 110.—
 - b) Controlli su richiesta Fr. 60.—
 - c) Il Municipio può applicare un indennizzo di Fr. 50.— a chi, senza preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, causa un inutile intervento della persona incaricata.
6. L'importo dovuto verrà incassato direttamente dalla ditta CO Ecofumi Sagl Mendrisio; in caso di pagamento a contanti il controllore rilascerà debita ricevuta ed il certificato dell'avvenuto controllo.
7. La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC, abrogando ogni e qualsiasi precedente normativa in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Silvano Gaffuri

La Segretaria:
Alessia Milella

Mezzi e termini di ricorso:

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione, a norma degli Artt. 208 e 213 LOC. Conformemente ai disposti dell'Art. 44 RALOC, le ordinanze Municipali possono inoltre essere impugnate in via di ricorso per ogni caso di applicazione.

Publicato agli albi comunali il 3 ottobre 2005, per la durata di 15 giorni.
Ris. Mun. No. 998/22.09.2005